

N. R.G. 2019/16086

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16086/2019 promossa da:

MARIA (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. **LIGUORI VINCENZO** (LGRVCN90T17F839C) Indirizzo Telematico; ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore

ATTORE/I

contro

HERMITAGE CAPODIMONTE S.P.A. (C.F. 01032490631), con il patrocinio dell'avv.
MAGALDI RENATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in **PIAZZA CARITÀ 32 80100**
NAPOLI presso il difensore avv. **MAGALDI RENATO**

CONVENUTO/I

ADELE **IN PROPRIO E N.Q. GEN.RAPPR. MINORE** **GIULIA** (C.F.
)

INTERVENUTO

LAURA C.F.),

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Francesca Console,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/12/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Per la decisione in ordine alla responsabilità dell'ente convenuto, occorre individuare i parametri
giurisprudenziali di riferimento in punto di responsabilità della struttura sanitaria e del medico.

Sul punto può ritenersi dato ormai acquisito che la responsabilità dell'ente, allorché consegua ad una
non diligente esecuzione della prestazione medica o infermieristica, abbia natura contrattuale (tra le
prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata
da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio
1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1



settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In altre parole, si afferma in giurisprudenza che è da riconoscersi all'ente sanitario una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura; responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti.

Difatti, si fa riferimento in taluni arresti ad una responsabilità dell'ente gestore di natura diretta per essere riferibile all'ente, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale).

La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente fonda la legittimazione passiva dell'ente e genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.

Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione; in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:

- a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
- b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.

Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della *res ipsa loquitur* inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589).

L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero



aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti – si applica un solo ulteriore aumento del 20%. L'aumento è computato una sola volta in funzione del carattere assolutamente omogeneo del disegno defensionale perseguito dalle parti.

Non è riconoscibile compenso per l'attività stragiudiziale prestata poiché mancano i requisiti di autonomia – sia sotto il profilo contenutistico che cronologico – rispetto all'attività giudiziale conseguente; requisiti richiesti dall'art. 20 del DM cit. per la liquidazione di somme aggiuntive rispetto a quelle riconoscibili per la attività connessa al processo.

Non sono documentate ulteriori spese affrontate dalla parte ricorrente (in atti sono presenti solo notule e preventivi; non ci sono fatture quietanziate né bonifici ovvero altre prove di avvenuto versamento somme).

Le spese di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda della ricorrente limitatamente ad € 82.980,00 e condanna la resistente al pagamento di detta somma in favore di Maria; ciò oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (26/6/17) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.;
- 2) rigetta le residue domande di parte ricorrente;
- 3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del legale del ricorrente per dichiaratone anticipo; spese complessivamente liquidate in € 500,00 per spese vive, € 20.490,00 per compensi professionali (incluso l'aumento del 20%) oltre spese generali Iva e Cpa se dovute come per legge;
- 4) spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.

Napoli li 12/12/19

Il Giudice Dott.ssa Francesca

